

ATTO CAMERA**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01485****Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 125 del 13/02/2019

Firmatari

Primo firmatario: [PASTORINO LUCA](#)
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 13/02/2019

Commissione assegnataria

Commissione: [VI COMMISSIONE \(FINANZE\)](#)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato
in data 13/02/2019

Stato iter: IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01485
presentato da
PASTORINO Luca
testo di
Mercoledì 13 febbraio 2019, seduta n. 125

PASTORINO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

l'Arbitro bancario finanziario (Abf) istituito dall'articolo 128-*bis* del Testo unico bancario, è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche/finanziarie su contratti, operazioni e servizi, alternativo al processo giurisdizionale italiano;

i collegi dell'Abf sono costituiti da avvocati, professori, commercialisti e professionisti del settore e le decisioni non sono vincolanti ma, se non rispettate, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica, con conseguente danno per l'istituto inadempiente. Di fatto il 99 per cento degli istituti rispetta le decisioni dell'Abf;

l'Arbitro fornisce, rispetto alla giustizia ordinaria, un'alternativa incomparabilmente conveniente per costi e tempistiche, al contempo estremamente specializzata in senso tecnico nella materia bancaria e finanziaria. L'accesso all'Arbitro è agevole, poiché avviene tramite portale informatico, è azionabile in prima persona da qualsiasi consumatore o operatore delegato e risulta molto economico richiedendo un semplice versamento di venti euro per ciascun ricorso;

tuttavia, Banca d'Italia ha recentemente pubblicato un documento dove, fra gli altri provvedimenti proposti, prospetta la riduzione del termine di «prescrizione» per la presentazione di ricorso all'Abf: dai termini circa decennali di oggi, in quanto attualmente sono tutelabili tutte le posizioni dal 1° gennaio 2009, a termini quinquennali;

tale misura, se attuata, interromperà l'attività dell'Arbitro per le irregolarità avvenute tra il 2009 e il 2014, periodo in cui peraltro si ravvisano il maggior numero di prestiti con modalità e tassi fuori legge, privando i cittadini dell'unico strumento pratico per recuperare il maltolto, poiché appare evidente che per questa pletera di piccole controversie si otterrà da parte dei cittadini meno abbienti la rinuncia e per i più abbienti l'intasamento della giustizia ordinaria;

Banca d'Italia motiva tale decisione esponendo difficoltà nel reperire i documenti, tuttavia le banche sono obbligate per legge a tenere copia dei finanziamenti per dieci anni, e con la volontà di ridurre le tempistiche dei rimborsi, ma a ridursi sarebbe unicamente il numero dei ricorsi, favorendo istituti che si sono comportati in modo non corretto nei confronti dei propri clienti a discapito delle banche più virtuose –:

se sia a conoscenza del documento di Banca d'Italia, citato in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare, anche considerato il ruolo del CICR, al fine di evitare le gravi ripercussioni che avrebbe sui cittadini e sulla giustizia ordinaria, facilmente evitabili se si scegliesse di allineare la competenza temporale dell'Abf all'ordinaria «prescrizione» decennale.

(5-01485)

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

poverta'

banca

consumatore